



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2009 (18.05)
(OR. en)**

9328/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0001 (COD)**

**CODEC 663
ECOFIN 329
EF 65
SURE 14
DRS 36**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo 4 - 7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Karsten Friedrich HOPPENSTEDT (PPE-DE - DE) ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, una relazione contenente 24 emendamenti alla proposta di decisione (emendamenti 1 - 24).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto i gruppi politici PPE-DE, PSE e ALDE/ADLE hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 25). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 25) alla proposta di decisione. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti², il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 26.05.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P6_TA-PROV(2009)0368

Programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0014),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0031/2009),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 maggio 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A6-0246/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e segnala che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006¹ (AII);
 3. ritiene che, ove gli organismi europei cofinanziati dal "Programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile" diventino agenzie, vada applicato il punto 47 del suddetto AII;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

(1) Il settore dei servizi finanziari rappresenta un elemento chiave del mercato interno ed è di cruciale importanza per il corretto funzionamento dell'economia europea e per la competitività sui mercati mondiali. Un settore finanziario sano e dinamico richiede un quadro solido di regolamentazione e vigilanza, che sia in grado di *affrontare la* crescente integrazione dei mercati finanziari nella Comunità.

(1 bis) La crisi dei mercati finanziari in atto dal 2007 ha posto al centro dell'agenda politica della Comunità le questioni della vigilanza sugli istituti finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, in relazione alle quali è necessario assicurare un quadro comune ben funzionante per il mercato interno.

(2) In un'economia globale è altresì necessaria la convergenza di principi tra ordinamenti giuridici o l'elaborazione di principi internazionali *nel quadro di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica*. È pertanto importante che la Comunità contribuisca al processo di definizione dei principi internazionali per i mercati finanziari. Per garantire il rispetto degli interessi della Comunità e l'elevata qualità e la conformità dei principi internazionali alla *legislazione* comunitaria, è di fondamentale importanza che gli interessi della Comunità siano rappresentati in modo adeguato nel processo di definizione dei principi internazionali.

(2 bis) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ("regolamento IAS")⁴ i principi internazionali dell'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) dovrebbero essere incorporati nella legislazione comunitaria perché siano utilizzati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato della Comunità, a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati nel regolamento IAS. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno. La Comunità è dunque direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU C || .

³ Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.

⁴ *GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.*

standard coerenti con il quadro normativo del mercato interno.

(2 ter) Gli IFRS sono emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), due organismi dell'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). E' dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento per la IASCF.

(2 quater) Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, investitori e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. In linea con il regolamento IAS, l'EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità al diritto comunitario di un principio contabile emesso dallo IASB o di un'interpretazione emessa dall'IFRIC da omologare. Inoltre l'EFRAG viene utilizzato sempre più come una piattaforma attraverso cui apportare contributi tecnici a monte relativamente ai progetti di principi contabili.

(2 quinquies) In considerazione del ruolo chiave svolto dall'EFRAG a sostegno della legislazione e delle politiche relative al mercato interno come pure in rappresentanza degli interessi europei nel processo di definizione dei principi a livello internazionale, è necessario che la Comunità contribuisca al finanziamento dell'EFRAG.

(2 sexies) Nell'ambito della revisione legale dei conti è stato istituito nel 2005 dal gruppo di monitoraggio un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance dell'International Federation of Accountants (IFAC), il Public Interest Oversight Board (PIOB). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione dei principi internazionali di revisione contabile (International Standards on Auditing - ISA) e su altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. In conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati¹, gli ISA possono essere adottati per essere applicati nella Comunità, a condizione che siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria.

(2 septies) L'introduzione degli ISA nel diritto comunitario e il ruolo chiave del PIOB nell'assicurare la conformità alla direttiva 2006/43/CE significano che la Comunità è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. E' dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

■

(4) Di conseguenza è opportuno istituire un programma comunitario (il "programma") che preveda la possibilità di cofinanziare attività || dell'EFRAG, || dell'IASCF e del || PIOB, i quali, a norma dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio², perseguono scopi di interesse generale europeo, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

(5) È altresì opportuno garantire sovvenzioni ■ alle tre strutture giuridiche di sostegno, che perseguono il solo scopo di offrire un sostegno amministrativo al comitato delle autorità

¹ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione **2009/77/CE** della Commissione **del 23 gennaio 2009**¹, al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione **2009/78/CE** della Commissione **del 23 gennaio 2009**² e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione **2009/79/CE** della Commissione **del 23 gennaio 2009**³ (*collettivamente denominati "comitati delle autorità di vigilanza"*), per l'esecuzione **|| dei rispettivi mandati e** progetti relativi, tra l'altro, alla formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e alla gestione di progetti di tecnologia dell'informazione.

- (5 bis)** *La crisi in atto sui mercati finanziari dal 2007 ha dimostrato l'urgente necessità di progressi in fatto di convergenza e cooperazione nel settore della vigilanza. È dunque opportuno che la Comunità contribuisca finanziariamente alle azioni specifiche che i comitati delle autorità di vigilanza dovranno condurre per conseguire le finalità suesposte.*
- (5 ter)** *L'attuazione ed applicazione uniforme del diritto comunitario nel settore dei servizi finanziari con riguardo alla vigilanza è essenziale per abbattere le residue barriere al regolare funzionamento del mercato interno. Uno dei mezzi più idonei ed efficaci per conseguire questo obiettivo è che i comitati delle autorità di vigilanza curino e migliorino la formazione comune del personale della autorità nazionali di vigilanza e sviluppino strumenti comuni nel campo della tecnologia dell'informazione.*
- (6)** Gli organismi operanti nel settore della vigilanza, contabilità e revisione contabile dipendono fortemente dai finanziamenti e, malgrado il loro significativo ruolo all'interno della Comunità, nessuno dei proposti beneficiari del programma gode di alcun sostegno finanziario a carico del bilancio comunitario, il che può pregiudicare la loro capacità di adempiere le rispettive missioni, che sono determinanti per il funzionamento del mercato interno.
- (7)** *Il cofinanziamento comunitario consentirebbe a tali organismi di beneficiare di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e di essere in grado di adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace.*
- (7 bis)** *Dovrebbero essere previsti fondi sufficienti da destinare a un contributo comunitario per il funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza e per la definizione di norme contabili e di audit internazionali, in particolare a favore della IASCF, dell'EFRAG e del PIOB.*
- (7 ter)** *Il finanziamento comunitario dovrebbe, soprattutto nel caso specifico della IASCF, essere subordinato alla realizzazione concreta delle riforme richieste dalla Comunità in materia di governance.*
- (7 quater)** *I comitati delle autorità di vigilanza dovrebbero includere nei progetti di programma di lavoro trasmessi annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, una sezione che precisi le attività finanziate in base al programma nel corso dell'anno in questione indicando in particolare l'ammontare del finanziamento e i risultati delle attività finanziate unitamente a una descrizione delle attività che i comitati delle autorità di vigilanza intendono sottoporre alla Commissione nel corso dell'anno successivo perché siano finanziate a titolo del*

¹ *GUL 25 del 29.1.2009, pag. 18.*

² *GUL 25 del 29.1.2009, pag. 23.*

³ *GUL 25 del 29.1.2009, pag. 28.*

programma.

- (8) La IASCF e l'EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, stanno attualmente intraprendendo riforme della governance - *la cui necessità è stata evidenziata dalla recente crisi finanziaria* - volte a garantire che la loro struttura e le loro procedure preservino la loro capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, **efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica**. *L'importanza di dette riforme è stata sottolineata nella relazione in data 25 febbraio 2009 del Gruppo di alto livello per la vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière (Gruppo de Larosière), nella Comunicazione della Commissione sul Consiglio europeo di primavera del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa" e dal Gruppo dei Venti riunitosi il 2 aprile 2009.* Tali riforme *dovrebbero* essere attuate all'avvio del cofinanziamento comunitario. *In relazione alla IASCF tale processo dovrebbe, tra l'altro, rispondere alle richieste formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2008 e nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2008, in particolare l'istituzione di un organo di sorveglianza dotato di opportune prerogative e con una composizione appropriata, una maggiore trasparenza e legittimità nelle procedure standardizzate e nella definizione dell'ordine dei lavori della IASCF, il potenziamento dell'efficienza del Consiglio consultivo di normalizzazione e l'istituzionalizzazione del ruolo delle valutazioni di impatto in quanto elemento dell'iter procedurale ufficiale dell'IASB;*
- (8 bis) *I beneficiari che esercitano attività internazionali in paesi terzi, quali ad esempio il PIOB e l'IASCF, non dovrebbero continuare a beneficiare del cofinanziamento comunitario qualora dopo i primi due anni di cofinanziamento non abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con modalità di finanziamento neutre, ivi compresi i finanziamenti provenienti da paesi terzi.*
- (8 ter) *L'Ottava direttiva sul diritto societario¹ impone agli Stati membri di istituire organi indipendenti di controllo nel settore della revisione contabile. I recenti eventi del mercato hanno tuttavia evidenziato carenze in molti settori, compreso quello della revisione contabile. Per migliorare ulteriormente la qualità della revisione contabile nell'Unione europea, la Commissione dovrebbe, entro il 1° luglio 2010, presentare una relazione sul rafforzamento della cooperazione relativa alla vigilanza sulle società di revisione contabile.*
- (9) La crisi dei mercati finanziari potrebbe comportare l'istituzione di nuovi organismi a livello comunitario o internazionale con un mandato comprendente obiettivi comunitari simili a quelli dei beneficiari del programma.
- (10) È altresì possibile l'inserimento nel programma di *tali* organismi *come nuovi beneficiari*, a condizione che questi soddisfino i severi criteri di ammissibilità della presente decisione.
- (10 bis) *Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².*

¹ *Ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20).*

² *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

- (11) *In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare nuovi beneficiari del programma e di modificare l'allegato di conseguenza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE* ■ .
- (12) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (|| "il regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ||, che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
- (12 bis) *La crisi nei mercati finanziari internazionali ha evidenziato la necessità di riformare i modelli di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 per il Consiglio europeo dal titolo "Guidare la ripresa in Europa" la Commissione annunciava la sua intenzione di presentare le necessarie proposte legislative tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate dal Gruppo de Larosière. Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari dell'Unione europea, utilizzando la relazione del Gruppo de Larosière come base per l'intervento. La Commissione dovrebbe presentare le opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio quanto prima e comunque entro il 1° luglio 2010.***
- (13) La *presente decisione* prevede la possibilità di cofinanziare attività di determinati organismi che perseguono scopi di interesse generale comunitario su tematiche comunitarie nel settore dei servizi finanziari, *elaborando* e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. La *presente decisione* è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a norma dell'articolo 5 del trattato, i suoi obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
- (14) La *presente decisione* è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. Come indicato nella valutazione *ex ante*, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il finanziamento comunitario è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dei servizi finanziari. Nell'attuale quadro istituzionale, i nuovi accordi di finanziamento sono volti a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione comunitaria o di interesse pubblico comunitario in maniera indipendente ed efficace. Il sostegno finanziario sarà concesso secondo le condizioni stabilite nel regolamento *finanziario* (CE, Euratom) || e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ||.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

¹ GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

Istituzione del programma

La presente decisione istituisce un programma comunitario || ("il programma"), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, a sostegno delle attività svolte da organismi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi politici della Comunità con riferimento alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari e nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del programma consiste nel **migliorare l'operatività del mercato interno sostenendo il funzionamento**, le attività o azioni di determinati organismi nei settori dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.
2. Il presente programma comprende le seguenti attività:
 - a) attività a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante la formazione del personale **delle autorità di vigilanza nazionali** e la gestione di progetti di tecnologia dell'informazione nel settore dei servizi finanziari; e
 - b) attività di elaborazione o di apporto di contributi all'elaborazione di principi, applicazione, valutazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

2 bis. L'indipendenza dei comitati delle autorità di vigilanza sancita nei rispettivi atti istitutivi non è inficiata dall'attuazione del programma.

Articolo 3

Accesso al programma

Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del programma, un organismo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) deve trattarsi di una persona giuridica senza fini di lucro, con un obiettivo orientato a promuovere l'interesse pubblico e che persegue scopi di interesse generale europeo, come stabilito all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; e
- b) non *deve trovarsi*, all'atto della concessione della sovvenzione, in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 4

Beneficiari del programma

1. Beneficiano del programma *i beneficiari di cui all'allegato*.
2. ***I beneficiari che esercitano attività internazionali in paesi terzi, quali ad esempio l'IASCF e***

il PIOB, non continuano a beneficiare del programma qualora dopo i primi due anni di cofinanziamento non abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, ivi compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi.

Articolo 5

Concessione di sovvenzioni

1. La Commissione provvede al finanziamento a titolo del programma sotto forma di sovvenzioni e solo dietro presentazione di un adeguato programma di lavoro nonché di un bilancio stimato totale.

2. Il finanziamento comunitario ■ viene concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento *o sovvenzioni per azioni, in base alle seguenti disposizioni:*

a) *per i beneficiari di cui alla sezione A dell'allegato, il finanziamento comunitario deve essere concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento; e*

b) *per i beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato:*

i) *i beneficiari possono scegliere fra la sovvenzione per azioni e la sovvenzione di funzionamento; e*

ii) *nel presentare alla Commissione il suo programma di lavoro e il suo bilancio previsionale generale ai sensi del paragrafo 1, il beneficiario deve dare alla Commissione conferma scritta che la propria richiesta di finanziamento non pregiudica l'indipendenza del comitato delle autorità di vigilanza per cui il beneficiario assicura la funzione di supporto amministrativo.*

2 bis. Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse unicamente per finanziare i costi operativi dei beneficiari e le spese, comprese quelle per il funzionamento delle rispettive segreterie e la retribuzione dei dipendenti.

In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente.

3. ■ *Le sovvenzioni per azioni ■ vengono assegnate soltanto per le attività di cui all'articolo 6 e sono soggette alle seguenti condizioni:*

a) *finalità esclusiva delle sovvenzioni per azioni deve essere quella di permettere ai beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato di assicurare ai comitati delle autorità di vigilanza una funzione di supporto amministrativo per lo sviluppo ed attuazione dei progetti cui le sovvenzioni si riferiscono; e*

b) *la funzione di sostegno amministrativo dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato deve essere chiaramente definita nei loro rispettivi statuti.*

*La funzione di supporto amministrativo di cui alla lettera b) del secondo comma costituisce lo scopo esclusivo dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato e comprende lo svolgimento delle attività previste all'articolo 6 a beneficio **dei comitati delle autorità di vigilanza.***

4. La Commissione adotta una decisione sull'ammontare e sulla percentuale massima di finanziamento. Tali decisioni della Commissione sono rese pubbliche.

Articolo 6

Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni

Fatti salvi *l'articolo 2, paragrafo 3 e* gli articoli 3 e 5, sono considerate ammissibili ai fini delle sovvenzioni per azioni *in quanto progetti specifici aventi dimensione comunitaria* le seguenti attività:

- a) *progetti nel settore delle tecnologie dell'informazione;*
 - a bis) *programmi di formazione e regimi di distacco del personale delle autorità di vigilanza nazionali;*
- a) || conferenze, seminari, sessioni di formazione e riunioni di esperti;
 - b) redazione e diffusione di pubblicazioni, preparazione ed esecuzione di altre attività di informazione;
 - c) svolgimento di ricerche e preparazione di studi; e
 - d) altre attività *specifiche* di sostegno pertinenti alla *normativa* o *alla politica comunitaria* nel settore della contabilità e della revisione contabile *o alla convergenza/cooperazione in materia di vigilanza.*

Articolo 7

Selezione di nuovi beneficiari

1. La Commissione ■ può selezionare nuovi beneficiari del programma e modificare conformemente l'allegato. *Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*
2. Per candidarsi come nuovo beneficiario, un organismo deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 3 nonché rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere un successore diretto di uno dei beneficiari individuati nell'allegato;
 - b) svolgere attività a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari; o
 - c) essere direttamente coinvolto nel processo di elaborazione o apporto di contributi all'elaborazione di principi *internazionali*, applicazione, valutazione e controllo *di detti* principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell'attuazione di politiche comunitarie nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione dei conti.
3. Qualora un organismo selezionato dalla Commissione come nuovo beneficiario:
 - a) soddisfi ■ il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, può essere concessa la sovvenzione del suo predecessore individuato nell'allegato, *a condizione che, nel caso di una sovvenzione per azioni, soddisfi anche i criteri relativi alle attività ammissibili*

di cui all'articolo 6; o

- b) soddisfatti i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all'articolo 6 e i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo, può essere concessa una sovvenzione per azioni.

A norma della lettera b) del presente paragrafo, l'importo massimo di finanziamento disponibile previsto dalla sovvenzione per azioni non deve superare su base annua i crediti inutilizzati nel contesto delle sovvenzioni concesse per azioni specifiche o delle sovvenzioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 8

Trasparenza

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, **una pubblicazione** o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. ***La dotazione finanziaria*** per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2010-2013 è pari a **38,7 milioni EUR**. ***Nei limiti di detta dotazione, gli stanziamenti d'impegno per i beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato sono di almeno 13,5 milioni EUR, quelli per l'IASCF di non oltre 12,75 milioni EUR e quelli per l'EFRAG di non oltre 11,25 milioni EUR.***

2. Gli stanziamenti assegnati in conformità alla presente decisione sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

2 bis. Quando la Commissione, nel quadro del progetto preliminare di bilancio, presenta all'autorità di bilancio la sua prima richiesta di stanziamento per l'IASCF, un mese prima della richiesta produce una relazione sulle riforme dell'IASCF in materia di governance, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, che la sottopongono ad opportuna valutazione. La relazione analizza in particolare la struttura e le procedure di governance, comprese la composizione e le prerogative dell'organo di sorveglianza, esaminando altresì la capacità di tale organo di svolgere il suo mandato pubblico in modo trasparente ed efficace. La relazione espone anche i progressi della tabella di marcia per l'introduzione nei paesi terzi degli IFRS per i loro emittenti nazionali.

2 ter. Quando la Commissione, nel quadro del progetto preliminare di bilancio, presenta all'autorità di bilancio la sua prima richiesta di stanziamento relativamente all'esercizio successivo ai primi due anni di finanziamento dell'IASCF e del PIOB, un mese prima della richiesta produce una relazione che accerti se l'IASCF e il PIOB abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, ivi compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi. Tale relazione è opportunamente esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare se siano stati compiuti progressi significativi verso la neutralità dei finanziamenti, tenendo conto di quelli provenienti da paesi terzi.

Articolo 10

Attuazione

I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati dalla Commissione conformemente alle procedure stabilite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/ || 2002 ||.

Articolo 11

Monitoraggio

1. La Commissione provvede affinché:

- a) per ogni azione finanziata dal programma ***a titolo di sovvenzione per azioni***, il beneficiario trasmetta ogni anno relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale dopo il completamento dell'azione, e
- b) ***per ogni programma di lavoro finanziato dal programma con una sovvenzione di funzionamento, il beneficiario trasmetta ogni anno una relazione di attività e una relazione finanziaria sull'esecuzione del programma di lavoro e una relazione finale a chiusura del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario.***

Per le lettere a) e b) la forma e il contenuto delle relazioni vengono stabiliti dalla Commissione.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione e in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio *dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.*¹ Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio *del 25 maggio 1999.*²

3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall'attuazione del programma stabiliscano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili.

5. La Corte dei conti e l'*OLAF* godono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

6. Il beneficiario di una sovvenzione per azioni o di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a

¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.

7. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti, siano adattate.

8. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a titolo del programma, la Commissione assicura che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, *del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità*¹, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 || e del regolamento (CE) n. 1073/1999 ||.

2. Per le attività comunitarie finanziate a titolo del presente programma, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 || comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione, della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, sia stata apportata ad un'azione una modifica incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora i progressi compiuti nella realizzazione di un'azione giustifichino solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il finanziamento residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 13

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ■ .
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

■

Articolo 14

Valutazione

1. *Al più tardi sei mesi prima della fine del programma* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata, tra l'altro, sulle relazioni annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sul raggiungimento degli obiettivi del programma.

Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

La relazione viene trasmessa per informazione anche al Comitato economico e sociale europeo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità al trattato, adottano una decisione in merito al proseguimento del programma a partire dal 1° gennaio 2014.

2 bis. La Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 1° luglio 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di ulteriori riforme del sistema di vigilanza dell'Unione europea, tenuto conto delle competenze previste dal trattato e presenta, se del caso, le necessarie proposte legislative.

2 ter. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto preliminare di bilancio per il 2011, una relazione sulle possibili modifiche da apportare alla dotazione finanziaria complessiva con riguardo agli stanziamenti d'impegno previsti per i beneficiari di cui alla Sezione B dell'Allegato.

2 quater. La Commissione presenta entro il 1° luglio 2010 una relazione sul rafforzamento della cooperazione relativa alla vigilanza sulle società di revisione contabile.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*